

CONVENZIONE
ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017 – Rep. Atti n. 85/CSR

TRA

L' Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli, di seguito denominata "CIVICO", P. IVA 05841770828, nella persona del Direttore Amministrativo dott. Francesco Paolo Tronca, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, sita in Piazza Nicola Leotta, 4 – Palermo sede del Servizio Trasfusionale, di qui innanzi "Azienda fornitrice"

- da una parte -

e

La Casa di Cure Triolo - Zanca S.p.A., con sede legale a Palermo in Piazza Fonderia, 23, . IVA n. 03599540824, nella persona del Rappresentante Legale Dott. Luigi Triolo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Casa di Cure, priva di Servizio Trasfusionale, dotata frigoemoteca, di qui innanzi "Casa di Cure ricevente"

SI CONVIENE E SI TIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione è la fornitura di (specificare):
 - a) emocomponenti per uso trasfusionale;
 - b) emocomponenti per uso non trasfusionale;
 - c) prestazioni di medicina trasfusionale;
 - d) attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Direttore sanitario della Casa di Cure ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Casa di Cure ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'azienda fornitrice.

ARTICOLO 2
(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:
 - a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 su 24 ore, sette giorni su sette;
 - b. definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione;
 - c. fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
 1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente e urgentissima;
 2. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare);
 3. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;

4. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
5. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
6. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
7. conservazione degli emocomponenti;
8. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.

2. La Casa di Cure ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:

- a. riconoscere l'esclusività della fornitura;
- b. non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare. Tali costi sono da addebitarsi all'azienda sanitaria di residenza del paziente nei casi di convezioni stipulate tra le Aziende sanitarie sedi di Servizi Trasfusionali e strutture private non accreditate.
- c. comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
- d. restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 4;
- e. garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
- f. garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
- g. far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate)

1. La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

a) Consulenza di medicina trasfusionale

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise.

b) Sicurezza della trasfusione

La Casa di Cure ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero di buon uso del sangue.

c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pretrasfusionali

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

d) Richiesta trasfusionale

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

e) Indagini pretrasfusionali

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.

f) Assegnazione e consegna

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

g) Modalità di confezionamento e trasporto

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti, normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

h) Modalità di conservazione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la Casa di Cure ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.

i) Avvenuta trasfusione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Casa di Cure ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.

j) Gestione delle unità non utilizzate

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione e i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.

k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Casa di Cure ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

l) Gestione delle unità autologhe

- Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Casa di Cure ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
- Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 4

(Emodiluizione e recupero peri-operatorio)

Le attività inerenti alla emodiluizione pre-operatoria e al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5

(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)

1. La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Casa di Cure ricevente definiscono tipologia di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

ARTICOLO 6

(Produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi Trasfusionali)

1. La Casa di Cure ricevente può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 ml per singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente;
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Casa di Cure ricevente definiscono le attività, prestazioni e modalità di erogazione delle stesse;

3. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice:

- in base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al D.M. 2 novembre 2015, definisce i protocolli operativi relativi alle modalità di produzione e applicazione, in conformità alla normativa vigente;
- applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, definendo le modalità per l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti, l'identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.

ARTICOLO 7

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificamente declinate tra le parti e allegate alla presente convenzione.

ARTICOLO 8

(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)

Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato alla trasfusione e all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 9

(Tracciabilità)

La Casa di Cure ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 10

(Attrezzature, tecnologie e locali)

L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda fornitrice da parte della Casa di Cure ricevente o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

ARTICOLO 11

(Rapporti economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
2. Per le attività svolte dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice relativamente agli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali, di cui all'articolo 6 della presente convenzione, si applicano le modalità di remunerazione stabilite dalla Regione.
3. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
4. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivisi tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
5. I costi di trasporto sono a carico della Casa di Cure ricevente.
6. I pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 12
(Durata)

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 13
(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esercitazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo

Per la Casa di Cure ricevente	Per l'Azienda fornitrice
Casa di Cure Triolo - Zanca S.p.A. Il Rappresentante Legale Dott. Luigi Triolo  Casa di Cure TRIOLO ZANCA S.P.A. <i>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> Dott. L. TRIOLO	Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - Benfratelli Il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Paolo Tronca _____

ALLEGATI

- Repertorio di prestazioni e prodotti erogati dall'Azienda fornitrice e relative modalità di erogazione degli stessi con indicazione delle relative tariffe di cessione ed in particolare :
 - allegato A (tariffe di cui al D.A. n. 1101 del 15.06.2016),
 - allegato B (tariffe di cui al D.A. n. 924 del 05.2013),
 - allegato C (tariffe per prestazioni non inserite nel tariffario regionale).
- Progetto Tempo/Obiettivo concordato tra le parti secondo le previsioni di cui di cui all'art. 11 dello schema di convenzione approvato con D.A D.A. n. 869 del 17/05/2018

Allegato A

Tariffe: "Prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti". aggiornati ai sensi del D.A. n. 1101 del 15.06.2016 "Recepimento Accordo Stato Regioni del 20.10.2015", GURS N. 287, 1-7-2016

CODICE *	DESCRIZIONE	Tariffa
MT.3	CONCENTRATO ERITROCITARIO SENZA BUFFY-COAT E RISOSPESO IN SOLUZ. ADDITIVA	136,00
MT.CEX	CONCENTRATO ERITROCITARIO EXTRAREGIONALE	153,00
MT.2	CONCENTRATO ERITROCITARIO LEUCODEPLETO DA AFERESI	187,00
MT.3.02	CONCENTRATO ERITROCITARIO LEUCODOPLETO MEDIANTE FILTRAZ. IN LINEA	181,00
MT.2.02	CONCENTRATO ERITROCITARIO DA MULTICOMPONENTI FILTRATI	236,76
MT.7	PLASMA FRESCO CONGELATO (PFC)	21,00
MT.5	PLASMA DA AFERESI	172,00
MT.6	PLASMA DA PRELIEVO MULTICOMPONENTE	54,00
MT.10	CONCENTRATO PIASTRINICO DA SINGOLO BUFFY - COAT	19,00
MT.PLT	CONCENTRATO PIASTRINICO DA POOL DI BUFFY-COAT PRODOTTO CON METODICA MANUALE	97,00
MT.19	PIASTRINE DA POOL DA BUFFY COAT LEUCODEPLETE (97+32)	129,00
MT.0.19	PIASTRINE DA POOL DA BUFFY COAT LEUCODEPLETE INATTIVATE (97+60+32)	189,00
MT.12	CONCENTRATO PIASTRINICO DA AFERESI LEUCODEPLETO IN LINEA	418,00
MT.11	CONCENTRATO PIASTRINICO DA PRELIEVO MULTICOMPONENTE LEUCODEPLETO IN LINEA	256,00
MT.16	CONCENTRATO GRANULOCITARIO DA AFERESI	547,00
MT.15	CONCENTRATO DA CELLULE STAMINALI DA AFERESI (COMPRESA LA CONTA DELLE CELLULE	668,00
MT.14	CRIOPRECIPITATO	75,00
MT.1	PROCEDURA DI AUTOTRASFUSIONE MEDIANTE PREDEPOSITO E PER SINGOLA UNITÀ	74,00
MT.21	COLLA DI FIBRINA (PLASMA DA AFERESI)	174,76
MT.50	COLLA DI FIBRINA (PLASMA DA SCOMPOSIZIONE)	57,00
MT.51	COLLA DI FIBRINA (PLASMA DA AFERESI MULTICOMPONENTI)	89,00

MT.36	GEL PIASTRINICO USO NON TRASF. DEDICATO DA PREL. VENOSO PERIF.	23 8,00
MT36A	ALLESTIMENTO GEL PIASTRINICO INCLUSA LA BATROXOBINA, PER ALIQUOTA (21+115,50)	13 6.50
MT.52	GEL PIASTRINICO DA SANGUE INTERO (30-100 ML)	360,00
MT.G3	GEL PIASTRINICO DA PLASMA PIASTRINOAFERESI (>100 ML)	600,00
MT.00.14	UNITÀ DI PLASMAGRADE	75,00
MT.54	CESSIONE GRC. DI GRUPPO O RH NEG. PER SCORTA ED EMERGENZA	20,00
MT.59	LEUCODEPLEZIONE MEDIANTE FILTRAZIONE NON IN LINEA AL LETTO DEL PAZIENTE	16,00 (EC) 23,00- (Piastrine)
MT.059	LEUCODEPLEZIONE MEDIANTE FILTRAZIONE NON IN LINEA POST STORAGE	21,00 (EC) 32,00- (Piastrine)
MT.7-8-9	PROCEDURA COMPLETA CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO CELLULE	246,00
MT.03	LAVAGGIO CELLULE MANUALE	27,00
MT.003	LAVAGGIO CELLULE CON SEPARATORE	92,00
MT.004	IRRADIAZIONE	19,00
MT.77	PLASMA PATOGENO INATTIVATO (21+60)	81,00
MT.037	CONCENTRATO PIASTRINICO COLLIRIO	202,00
MT.037	COLLIRIO DA SIERO AUTOLOGO	152

Allegato B

Tariffe per prestazioni ai sensi del D.A. 14 maggio 2013. pubblicato sulla GURS n° 25 del 31 maggio 2013

Codice	Descrizione	Tariffa
90.46.3	AGGLUTININE A FREDDO	7,44
90.46.2	ANTICORPI ANTI A/B	4,18
90.46.4	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (caratterizzazione range termico)	1,76
90.46.5	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (con mezzo potenziante)	8,37
90.49.1	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Titolazione)	18,90
90.49.2	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI IDENTIFICAZIONE	24,27
90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	8,37
90.49.4	DOSAGGIO ISOAGGLUTININE	41,98
90.54.5	ANTICORPI EMOLITICI ANTI ERITROCITARI	6,97
90.58.2	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI (Test di Coombs diretto)	6,87
90.62.1	EMAZIE (Conteggio). EMOGLOBINA	0,88
90.62.2	EMOCROMO: Hb. GR. GB. HCT. PLT. IND. DERIV.. F. L.	3,17
90.63.2	ERITROCITI: ANTIGENI NON ABO E NON RH	6,71
90.64.4	FENOTIPO Rh	10,59
90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	7,75
90.65.4	CONTROLLO GRUPPO ABO - Rh RICEVENTE	5,16
90.65.4	CONTROLLO GRUPPO ABO - Rh PER UNITÀ DI EMAZIE	5,16
90.73.2	PROVE CROCIATE DI COMP. TRASFUSIONALE + TEST IN SALINA	12,65
99.71	PLASMAFERESI TERAPEUTICA	438,99
99.72	LEUCOAFERESI TERAPEUTICA	402,84
99.73	ERITROAFERESI TERAPEUTICA	373,40
99.73.1	ERITROAFERESI CON SACCHE MULTIPLE	43,90
99.74	PIASTRINOAFERESI TERAPEUTICA	408,00
MT.NEO	GRUPPO NEONATO	17,43

"Si statuisce che alla tariffa suddetta debbano essere sommati i costi del plasma o dell'albumina o delle emazie utilizzati nel corso delle procedure"

Tariffe per prestazioni ai sensi del D.A. 22-3-2011. pubblicato sulla GURS Parte I° n° 17 del 15-4-2011. parte I: "Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni di alta specializzazione".

Codice	Descrizione	Tariffa
MT.014	INATTIVAZIONE DEI PATOGENI SU POOL DI PLT leucodeplete	104,00
MT.100	LDL AFERESI	1.500,00
MT.101	FOTOAFERESI per singola procedura	1.537,90
MT.102	ERITROEXCHANGE	386,20

Allegato C

PRESTAZIONI NON INSERITE NEL TARIFFARIO CALCOLATE IN RAPPORTO AI COSTI
SOSTENUTI DALL'ARNAS

Codice	Descrizione	Tariffa
MT.07.77	CONSULENZA MEDICA E INFERMIERISTICA AFERESI	150,00
MT.60	CONSULENZA PRELIMINARE PER PROCEDURA DI AUTOTRASFUSIONE	20,66
MT.INF	SET INFUSIONE CE, PLT, PFC	1,04
MT.58	BRACCIALETTO EMOVIGILANZA	2,30
MT.SI	LETTORE EMOVIGILANZA	749,45
MT.TR	SPESE TRASPORTO PER SANGUE EXTRAREGIONALE	5,00
MT.M.1	MAGGIORAZIONE PER CONTROLLO GRUPPO RICEVENTE PER UNITÀ RESTITUITE	1,03
MT.M.2	MAGGIORAZIONE PER CONTROLLO GRUPPO PER UNITÀ DI CE IN UNITÀ RESTITUITE	1,03
MT.M.3	MAGGIORAZIONE PER PROVE CROCIATE IN UNITÀ RESTITUITE	2,53
MT.M.4	SUPPLEMENTO UNITÀ DI EMOCOMPONENTI RESTITUITE NON UTILIZZATE	1,00

